



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 1° marzo 2019

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”. Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento. Importo euro 1.825.980,55.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in

seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1466 del 23/12/2015 con cui è stato aperto un bando per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla sottomisura 4.2 con una disponibilità iniziale di euro 500.000,00=;
- n. 222 del 17/3/2017 con cui si sono definite le procedure per la presentazione delle domande definitive e si è incrementata la dotazione finanziaria iniziale di ulteriori euro 8.500.000,00=, portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di € 9.000.000,00

Atteso che:

- a) la disponibilità complessiva della sottomisura ammonta a euro 11.670.000,00=;
- b) le spese finora sostenute nell'ambito della sottomisura 4.2, come risulta dai dati ufficiali di AGEA, ammontano a euro 9.844.019,45=;
- c) non risultano, a oggi, ulteriori pagamenti da effettuare;
- d) di conseguenza è ancora disponibile la differenza tra a) e b), pari a euro 1.825.980,55=;

Considerato che gli investimenti finanziati dalla sottomisura 4.2 sono ordinariamente di complessa realizzazione e quindi richiedono tempi congrui per essere completati;

Ritenuto pertanto di porre a bando tutta la disponibilità residua della misura, al fine di consentire ai beneficiari di realizzare gli investimenti entro il periodo di vigenza del PSR 2014-2020;

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 485 del 29/6/2018 con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 16.4 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

Visto in particolare il documento allegato n. 1 alla suddetta DGR n. 485/2018, paragrafo 9 "Ulteriori misure attivabili dalla misura 16.4 (misure di accompagnamento)", paragrafo 10 "Criteri di selezione", e paragrafo 18 "violazione delle condizioni di ammissibilità, di impegni e conseguenti riduzioni o decadenza", con cui si stabilisce che:

- i progetti di cooperazione a valere sulla misura 16.4 possono prevedere ulteriori azioni/investimenti da realizzarsi esclusivamente con ulteriori misure del PSR (misure di accompagnamento);
- Le misure di accompagnamento e le tipologia d'intervento che il gruppo di cooperazione intende attivare devono essere preventivamente indicate nel progetto distinguendo:
 - gli interventi obbligatori, che risultano necessari e determinanti per la realizzazione del progetto di cooperazione;
 - interventi non obbligatori, non determinanti ai fini dell'attuazione del progetto, la cui mancata realizzazione non comporta alcuna ricaduta allo stesso;
- La misura 4.2 è elencata tra quelle attivabili come misura di accompagnamento;
- la pertinenza delle misure di accompagnamento rispetto agli obiettivi del progetto può determinare un punteggio fino a 10 punti; a questo fine, tuttavia, sono conteggiate solo le misure di accompagnamento riferite agli interventi obbligatori;

- in fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale, il sostegno può essere revocato in caso di diminuzione del punteggio attribuito al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista (40 punti) ovvero tale da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei progetti di cooperazione non ammessi a finanziamento nella specifica graduatoria regionale approvata;

Ritenuto conseguentemente necessario garantire alle operazioni selezionate nell'ambito della sottomisura 16.4 la disponibilità di risorse sufficienti a realizzare gli interventi obbligatori riferibili alla sottomisura 4.2, corrispondenti, per quanto risulta agli atti, a una somma totale di euro 210.000,00=;

Ritenuto altresì di modificare i pesi attribuiti ai diversi criteri di selezione, rispetto al bando precedente di cui alla citata DGR n. 222/2017, al fine di incrementare l'oggettività della valutazione e favorire una maggiore ricaduta sui produttori dei prodotti di base;

Ritenuto infine, alla luce di quanto sopra, di approvare il documento allegato al presente atto (allegato 1), denominato "Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR Liguria 2014-2020, sottomisura 4.2 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli";

Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni;

- n. 1115 del 1° dicembre 2016 "Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese;
- n. 222 del 17 marzo 2017, allegato B "Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" con riferimento alla sottomisura 4.2 del PSR Liguria 2014-2020;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di approvare, come meglio precisato in premessa, il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR Liguria 2014-2020, sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", come definite nel documento allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, con riferimento alla sottomisura 4.2, le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione già individuate nell'allegato B della precedente deliberazione n. 222 del 17 marzo 2017;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR Liguria 2014-2020, sottomisura 4.2 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli.

INDICE DEI PARAGRAFI

1. Finalità e obiettivi
2. Tipologia di bando
3. Validità temporale
4. Disponibilità finanziarie
5. Campo di applicazione
6. Beneficiari
7. Condizioni di ammissibilità generali
8. Limitazioni settoriali
9. Condizioni di ammissibilità degli investimenti
10. Condizioni di ammissibilità per talune categorie di investimenti
11. Investimenti non ammissibili
12. Ammissibilità delle spese
13. Norma residuale relativa all'ammissibilità degli investimenti e delle spese
14. Intensità del sostegno
15. Criteri di selezione
16. Determinazione del punteggio
17. Presentazione delle domande
18. Domande di sostegno
19. Concessione del sostegno
20. Varianti progettuali
21. Domande di pagamento
22. Impegni del beneficiario
23. Stabilità delle operazioni
24. Forza maggiore
25. Norma residuale

1. Finalità e obiettivi

Il presente atto determina l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, disciplinando, in particolare, i criteri di selezione, i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento in attuazione della sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", nonché le fattispecie di violazioni degli impegni e conseguenti penalità.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si richiama il Programma regionale di Sviluppo Rurale e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. Tipologia di bando

Bando a graduatoria

3. Validità temporale

Le domande di sostegno presentate possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,30 del 11 marzo 2019 e fino al termine perentorio delle ore 12.00.00 del 30 Aprile 2019.

4. Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano in totale a euro 1.825.980,55=, di cui euro 210.000,00= riservati alla realizzazione delle misure di accompagnamento obbligatorie previste dai progetti selezionati nell'ambito della misura 16.4, di cui al bando approvato con DGR n. 485 del 29/6/2018.

Nel caso le misure di accompagnamento obbligatorie di cui sopra non esaurissero la riserva di euro 210.000,00=, le risorse rimanenti possono essere utilizzate per finanziare le altre domande di sostegno ammissibili, e viceversa.

5. Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio della Liguria. È consentita la realizzazione di investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 70 del Reg. UE 1303/2013.

6. Beneficiari

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

7. Condizioni di ammissibilità generali

1. Possono presentare domanda di sostegno le imprese dotate di partita IVA con codice di attività pertinente rispetto all'oggetto degli investimenti proposti;
2. Sono ammissibili esclusivamente domande che determinano un sostegno di importo pari almeno a euro 5.000,00.
3. La sottomisura 4.2 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR 2014 – 2020.
4. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della domanda stessa;
5. La domanda deve riguardare investimenti immediatamente eseguibili al momento della presentazione della domanda, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, eccetera ai sensi della normativa applicabile;

6. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
7. Le spese ammissibili devono essere conformi alle norme europee con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) 1303/2013;
8. Per investimenti superiori ad €. 150.000,00 è indispensabile dotarsi di un conto corrente dedicato all'investimento;
9. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti.

8. Limitazioni settoriali

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- a) Per il settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti a denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- b) Per il settore zootecnico, gli investimenti connessi alla produzione del latte non caseificato sono ammissibili solamente se connessi al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR ovvero: "accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto interessato, le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 Km".
- c) Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR.

9. Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Nell'ambito delle condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti, ferme restando tutte le altre condizioni, sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input (inferiore al 15%) , in termini di quantità, a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti primari agricoli in prodotti finali non ricompresi all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono ammissibili nel rispetto della normativa "de minimis".

Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del piano di sviluppo aziendale (o Business Plan) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la relazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l'impresa deve essere in grado, a Business Plan realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei

lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l'incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);

- b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
- c) il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerge, tra l'altro, la base produttiva aziendale da cui hanno origine i prodotti venduti e/o ceduti. I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da produttori agricoli o da cooperative agricole, che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci e, per la parte residua, esclusivamente da produttori primari, fatta salva la deroga di cui all'ultimo capoverso di questo stesso capitolo. Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori primari. Il controllo del rispetto di questa condizione, oltre che essere effettuato (attraverso i contratti di fornitura) al momento della presentazione della domanda di sostegno e della domanda di saldo finale, rientra anche nell'ambito della veridica degli impegni del beneficiario e sarà effettuato annualmente nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Essendo questo un requisito di ammissibilità, nel caso di mancato rispetto, l'operazione decade con il conseguente recupero dell'intero contributo concesso e/o erogato. Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura inferiore al 75% dei contratti di fornitura possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purché dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti complessivamente trasformati. Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al presente punto in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.

10. Condizioni di ammissibilità per talune categorie di investimenti

- a) Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto delle valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate per un periodo pari alle strutture finanziate;
- b) Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici

criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

- c) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile e gli altri investimenti che comportano la produzione o il consumo di energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate nel capitolo 8.2.4.6 del PSR;
- d) la produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere locali. Con il termine "locale" si intende una distanza non superiore a 70 Km. tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo.
- e) Gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.

11. Investimenti non ammissibili

- 1. investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
- 2. investimenti relativi alle abitazioni e relative pertinenze;
- 3. investimenti che trovano sostegno nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR;
- 4. investimenti non conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili;
- 5. investimenti relativi ad impianti per la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata;
- 6. investimenti derivanti da prodotti primari acquistati da canali commerciali diretti o indiretti;
- 7. Nel settore lattiero-caseario: investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1 del PSR ovvero: accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto interessato, le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 Km";
- 8. Nel settore ortofrutticolo: investimenti realizzati da trasformatori o commercianti aderenti a Organizzazioni di Produttori operanti ai sensi del regolamento (CE) 2200/96 e successive modifiche;
- 9. Nel settore dell'olivicoltura: investimenti relativi alla raffinazione o investimenti non direttamente connessi alla trasformazione delle olive in olio o in prodotti diversi dall'olio;
- 10. Nel settore carne: investimenti per la produzione di salumi;
- 11. Nel settore del miele: investimenti relativi ai laboratori di analisi e ad altri investimenti ammissibili al sostegno della relativa OCM;
- 12. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
- 13. i costi relativi al lavoro volontario non retribuito;
- 14. le compravendite di terreni, fabbricati e macchinari effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti);

15. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al paragrafo "Condizioni di ammissibilità generali");
16. le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
 - a) macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno il 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
 - b) fabbricati esistenti o parte degli stessi, con altri fabbricati – tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50% -. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore a nuovo del fabbricato.

12. Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno;
3. acquisto di macchine e di attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi elaboratori elettronici;
4. investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
5. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - a. acquisto di software;
 - b. creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - c. acquisto di brevetti e licenze;
6. investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico;
7. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestali. Gli impianti devono essere commisurati alle dimensioni dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale;
8. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi.

Tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente;

13. Norma residuale relativa all'ammissibilità degli investimenti e delle spese

Per tutto quanto non specificamente definito nei paragrafi precedenti, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1° dicembre 2016 nonché le altre norme regionali, nazionali ed europee, in quanto applicabili.

14. Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

15. Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.2 sono quelli riportati e specificati nelle tabelle sottostanti.

PRINCIPIO		PESO
1	Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato	15
2	Operazioni realizzate da agricoltori associati	45
3	Operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1	20
4	Operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza sul lavoro	10
5	Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni)	10
TOTALE		100

16. Determinazione del punteggio

Principio	Declinazione	Punteggio
1	<p>a) Innovazione di processo = fino a 5 punti b) Innovazione di prodotto = fino a 10 punti c) Operazioni inserite in progetti di filiera selezionati nell'ambito della misura 16.4 = fino a 10 punti d) Operazioni che prevedono di raggiungere un nuovo target ad area geografica invariata = fino a 5 punti e) Operazioni che prevedono di raggiungere una nuova area geografica = fino a 10 punti</p> <p><i>Le innovazioni di cui ai punti a) e b) devono essere finalizzate allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato. I punteggi sono incrementati del 50% nel caso si riferiscano alla ristrutturazione dei settori individuati nel capitolo 5.1 del PSR: floricoltura, viticoltura, zootecnica.</i></p> <p><i>I punteggi sono cumulabili fino a 15 punti.</i></p> <p><i>I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione.</i></p>	Fino a 15 punti
2	<p>Punteggio attribuito in base alle fasce previste per il numero di produttori primari, a investimenti realizzati da cooperative, consorzi e reti di imprese dove gli agricoltori detengano più del 50% del potere decisionale, al fine di garantire il conseguimento di un vantaggio economico duraturo per i produttori del prodotto di base, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 10 produttori primari: punti 10 • Tra 11 e 50 produttori primari: punti 20 • Tra 51 e 100 produttori primari: punti 30 • Oltre 100 produttori primari: punti 45 	Fino a 45 punti
3	<p>Prodotti floricoli MPS/EUROGAP = fino a 5 punti Prodotti IGP = fino a 10 punti Prodotti DOP = fino a 15 punti Prodotti biologici = fino a 15 punti (cumulabili con i precedenti)</p> <p><i>I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione.</i></p>	Fino a 20 punti
4	<p>3 punti cui si aggiungono 0,1 punto per ogni punto % di incidenza degli investimenti che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto al totale dell'operazione</p>	Fino a 10 punti
5	<p>5 punti a cui si aggiungono 0,5 punti per ogni punto % di incidenza degli investimenti con valore aggiunto ambientale rispetto al totale dell'operazione, ivi compresi gli investimenti che determinano un miglioramento della gestione dei rifiuti in termini di riduzione, prevenzione, riciclo, riuso dei medesimi nel caso concorrano alla riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni</p>	Fino a 10 punti
	TOTALE	100

Saranno ammesse le domande con un punteggio totale al di sopra della soglia minima di 20 punti.

Gli elementi per la determinazione dei criteri di selezione devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva del Piano di Sviluppo Aziendale a corredo della domanda di sostegno.

A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, quella con maggior numero di produttori primari ricadenti nel territorio della Regione Liguria coinvolti ed infine, quella con la minore spesa ammessa.

Il mantenimento del punteggio totale attribuito nell'atto di concessione deve essere dimostrato dal beneficiario al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento della presentazione della domanda di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (20 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali pagamenti già erogati.

17. Presentazione delle domande

Le domande devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale del richiedente dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, consistenza zootecnica, etc.), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.

La domanda avrà protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, che ha valenza per data e ora di rilascio ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

La domanda deve obbligatoriamente, pena la non ricevibilità della stessa, contenere l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente. Attraverso tale indirizzo

PEC saranno veicolate, dalla Regione Liguria e dagli Altri Enti coinvolti nella gestione della domanda, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

18. Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria costituita da:

1. Business Plan;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, ecc.); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste (cantierabilità);
4. nel caso di opere: computo metrico estimativo obbligatoriamente redatto secondo quanto stabilito dalla DGR 1115/2016 "Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese";
5. nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: per ciascun bene tre preventivi ;
6. le relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti: perizie di stima del valore di mercato degli immobili o dei costi di ristrutturazione e(o costruzione ex novo, perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti degli stessi in base al bando in oggetto;
7. Copia degli accordi di fornitura – almeno triennali - delle materie prime sottoscritti con i produttori agricoli primari (secondo il modello ALLEGATO al Business Plan – accordo di fornitura delle materie prime).

Il Business plan, il computo metrico estimativo, la tabella di raffronto dei tre preventivi e gli accordi di fornitura delle materie prime (uno per ogni azienda agricola fornitrice del prodotto di base) devono essere redatti utilizzando i modelli reperibili sul sito www.agriligurianet.it ed allegati alla domanda di sostegno telematica.

19. Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le domande di sostegno saranno inserite in due distinte graduatorie, ciascuna formata sulla base dei criteri di selezione applicati alle domande di sostegno risultate ammissibili, come segue:

- 1) graduatoria riservata alle domande di sostegno riferibili alle misure di accompagnamento obbligatorie previste dai progetti selezionati nell'ambito della misura 16.4, di cui al bando approvato con DGR n. 485 del 29/6/2018, che possono concorrere a un budget di euro 210.000,00=

2) graduatoria per tutte le altre domande di sostegno, che possono concorrere a un budget di euro 1.615.980,55=.

Eventuali risorse non utilizzate dalla graduatoria riservata, di cui al punto 1), possono essere utilizzate per la graduatoria di cui al punto 2), e viceversa.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

La graduatoria esaurisce la sua efficacia al completamento dell'utilizzo delle risorse disponibili a bando. Pertanto le domande prive di copertura finanziaria al termine del procedimento di definizione della graduatoria sono dichiarate decadute.

20. Varianti progettuali

Nei limiti dell'importo totale concesso sono ammissibili esclusivamente varianti che non eccedano il 10% del costo totale ammesso per il singolo intervento nell'atto di concessione. Le varianti degli interventi devono essere richieste entro 4 mesi antecedenti alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione. Le varianti sono comunque ammissibili se motivate da:

- a) Esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative o da provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Rinvenimenti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale;
- c) Possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della presentazione della domanda.

Se la variante determina spostamenti di investimenti tra due o più interventi questa va richiesta mediante presentazione di specifica domanda di variante prevista all'interno delle procedure informatiche SIAN.

Se la variante proposta riguarda investimenti immobiliari questi devono essere regolarmente autorizzati secondo le vigenti norme urbanistiche.

Se riguarda acquisto di macchinari e/o attrezzature deve esser corredata da almeno tre preventivi di Ditte diverse in concorrenza tra loro.

21. Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di acconto, riferita ad uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale;
- di saldo finale, alla corretta e completa realizzazione del PAS (Business Plan). Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali che saranno definite con apposito atto successivo.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel Nulla Osta (atto di Concessione);
- b. sono ammesse domande di SAL purché si riferiscano a lotti funzionali.

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di concessione per le altre domande. I termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo finale non possono comunque superare la data del 30 ottobre 2020, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione e il recupero di eventuali somme già erogate.

La domanda di pagamento di acconto e la domanda di pagamento di saldo finale devono essere corredate da tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto ed ammesso in domanda di sostegno e con particolare riferimento ad eventuale SAL, ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale nonché alla valutazione dei benefici economici per i produttori primari;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo ;
4. nel caso di acquisti di attrezzature e macchine, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile targa o numero di matricola;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
6. copie delle fatture provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc), conformemente alle disposizioni contenute al precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli investimenti";
7. Elenco riepilogativo delle materie prime acquistate e dei produttori primari coinvolti.

22. Impegni del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di concessione determina, salvo cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei), la decadenza dal sostegno il recupero di eventuali somme già erogate.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa.

Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 8 febbraio 2016 e allegate al presente bando.

Gli impegni post pagamento decorrono dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:

- 1) consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- 2) mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- 3) corretta attuazione degli investimenti concessi e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo;
- 4) comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- 5) dare adeguata pubblicità dell'investimento, nel rispetto delle norme di cui alla DGR 862/2016.

23. Stabilità delle operazioni:

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013. A tal fine si impegna a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area di programma;
- b) non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Come stabilito dall'art. 71 comma 1 paragrafo 2, in caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

24. Forza maggiore

In caso di mancato rispetto di impegni per causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere

analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o un suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

25. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.